



TRIBUNALE DI LIVORNO

sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando	Presidente
dott. Luigi Nannipieri	Giudice
dott. Franco Pastorelli	Giudice relatore

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **13/2018** di [REDACTED]

[REDACTED] con Commissario Giudiziale

§§§

Il Tribunale, esaminati gli atti,

rilevato che l'art. 163 bis comma 1° l.f. prevede: *quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo....;*

rilevato che l'ultimo comma del citato articolo prevede: *la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda;*

considerato che nel caso di specie la [REDACTED] ha avanzato una offerta irrevocabile e inscindibile per l'affitto quadriennale e successivo acquisto, del ramo di azienda di proprietà [REDACTED]

[REDACTED] esercente attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, presso l'impianto posto in Livorno, Via dei Fabbri nn. 5/7 composta dal seguente complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio della attività svolta da Ra.Ri:

- a) Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 100 del 25.6.2016 s.m.i. di cui all'allegato 7.1 (a) della proposta [REDACTED] del 8.3.2019;



- b) Le immobilizzazioni materiali indicate nell'allegato di cui all'allegato 7.1 (b) della proposta [REDACTED] del 8.3.2019;
- c) Le merci in magazzino indicate nell'allegato di cui all'allegato 7.1 (c) della proposta [REDACTED] del 8.3.2019;
- d) I contratti di lavoro con i dipendenti che risulteranno in forza alla data di sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda e le relative passività correnti nell'allegato di cui all'allegato 7.1 (d) della proposta [REDACTED] del 8.3.2019 salvo modifiche – fermo restando quanto previsto nell'Accordo con i lavoratori in data 28 novembre 2018 e l'impegno a riassumere i dipendenti interessati dal licenziamento collettivo fino ad un numero massimo di 12 dipendenti entro il termine di 6 mesi dalla data di voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di via dei Fabbri;
- e) L'azienda non comprende:
1. I crediti inerenti l'azienda, i debiti inerenti la stessa anche in deroga all'art 2560 c.c. e ogni altro cespite diverso da quelli sopra indicati alle lettere da a) ad e);
 2. Ogni altro rapporto giudizio diverso da quelli sopra indicati alle lettere da a) ad e);

rilevato che:

- l'efficacia della proposta di affitto di azienda è sospensivamente condizionata alla conclusione entro il termine del 31 agosto 2019 del procedimento competitivo di cui all'art. 163 bis L.F. senza che *medio tempore* sia intervenuta la revoca dell'Autorizzazione da parte della Regione Toscana e alla mancata formulazione di offerte migliorative da parte di terzi;
- la proposta di acquisto è sospensivamente condizionata all'intervenuta omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F.;
- il canone di affitto offerto è pari a € 1.500.000,00 da pagarsi in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese in cui sarà intervenuta la voltura dell'Autorizzazione da parte dei Enti competenti sino la 31 dicembre 2022 e tale importo sarà garantito da fideiussione assicurativa a prima richiesta;
- la proposta prevede l'ulteriore impegno di [REDACTED] ad accollarsi i costi per l'adozione delle misure e per l'esecuzione degli interventi necessari per evitare la revoca dell'Autorizzazione, per riavviare e gestire l'attività nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, interventi che la stessa [REDACTED] indica: nel rinnovo della fideiussione richiesta per il mantenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutta la durata dell'affitto; nell'esecuzione della manutenzione straordinaria dell'impianto di inertizzazione necessario alla verifica di funzionamento e successivo dissequestro (peraltro già intervenuto); nell'installazione dell'impianto di aerazione per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili (SOV); nella realizzazione di una cabina elettrica



necessaria per l'allacciamento alla rete; nello smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dell'azienda;

- il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda è di € 6.500.000,00 da corrispondersi in 12 rate mensili scadenti secondo le modalità e le condizioni analiticamente indicate nella proposta; [REDACTED] ha precisato che la proposta è inscindibile e “potrà essere accolta esclusivamente nella sua interezza”; considerato che l'art 163 *bis* comma 2° l.f. prevede *che il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.....*;

ritenuto che se da una parte il comma 1° di tale norma ha imposto lo svolgimento della procedura competitiva in ogni caso e senza lasciare alcun margine di discrezionalità, dall'altro il 2° comma ha ampliato i poteri del Tribunale attribuendogli un potere conformativo del procedimento competitivo, senza che possano essere ritenute vincolare tale potere le proposte concordatarie, non potendo ritenersi che rientri nella facoltà del debitore di sottoporre alla scelta dei creditori la sola alternativa tra l'accoglimento o il rigetto della proposta che contempli il trasferimento (e/o l'affitto) a titolo oneroso ad un determinato soggetto dell'azienda, o a quello risultante aggiudicatario all'esito della procedura competitiva da svolgersi però alle condizioni offerte da un determinato soggetto;

considerato pertanto che rientra nel potere conformativo del Tribunale stabilire modalità e garanzie diverse da quelle proposte dall'offerente per lo svolgimento della procedura competitiva;

considerato che nel caso di specie, per il miglior soddisfacimento dei creditori, essendo la procedura competitiva diretta alla massima recovery dei creditori concordatari, ed alla sicurezza di tale soddisfacimento, incidendo la garanzia dei pagamenti sulla ammissibilità del concordato, sia necessario ricercare ulteriori offerte economiche da parte di altri soggetti interessati a formulare una proposta concorrente di affitto e successivo acquisto e prevedere che anche l'adempimento di quanto offerto sia garantito;

considerato che la procedura competitiva deve avere quale prezzo d'asta il canone di affitto, gli interventi prospettati e il prezzo di acquisto come da offerta dalla [REDACTED] s.p.a., anche se è necessario prevedere che il versamento dei canoni di affitto e l'effettuazione delle opere promesse siano garantiti da una primaria banca o primaria assicurazione mediante fideiussione irrevocabile a prima richiesta e che sia previsto che il trasferimento della proprietà avvenga non al momento della stipula



del contratto di vendita ma al momento dell'integrale pagamento del prezzo di vendita pattuito, ed che il pagamento del prezzo di vendita sia parzialmente garantito;

considerato pertanto che tenuto conto della offerta avanzata da [REDACTED] appare opportuno disporre la procedura competitiva alle sotto indicate condizioni;

Visto l'art. 163 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267,

DISPONE

la ricerca di interessati all'affitto ed al successivo acquisto, del ramo di azienda di proprietà di [REDACTED] esercente attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, presso l'impianto posto in Livorno, Via dei Fabbri nn. 5/7;

DELEGA

per quanto sopra e per il compimento delle operazioni di cui al presente decreto più avanti specificate il Commissario Giudiziale Dott. Giacomo Boni, il quale dovrà osservare le seguenti disposizioni:

1) individuare le più idonee modalità che consentano il trasferimento unitamente alla azienda delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non;

2) dovrà contattare le associazioni di categoria del settore di attività della impresa in concordato perché diffondano ai propri associati il presente decreto e le eventuali aziende che tali associazioni gli indicheranno;

documenterà la attività svolta a tal fine e le interlocuzioni avute con le eventuali imprese sopra indicate;

3) dovrà prevedere che le offerte siano relative al ramo di azienda come sopra indicato.

Il Commissario Giudiziale avrà cura di indicare analiticamente:

a) i beni materiali che lo compongono nonché gli eventuali beni immateriali;

b) i contratti relativi al ramo di azienda nel quale l'acquirente subentrerà ex art. 2558 c.c.;

c) il fatto che l'acquirente non subentrerà né nei debiti né nei crediti;

d) la circostanza che i cespiti aziendali saranno venduti liberi da diritti di garanzia, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;

e) che le spese, anche relative alle imposte di legge, relative agli atti notarili di affitto e di trasferimento della proprietà saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto dei rogiti notarili. Restano a carico della società in concordato solamente le cancellazioni di eventuali iscrizioni ipotecarie e/o le trascrizioni di pignoramenti;

f) che in caso di fallimento di [REDACTED] la facoltà di prosecuzione e/o scioglimento del contratto di affitto sarà regolata della Legge Fallimentare;



4) Il Commissario Giudiziale curerà la divulgazione del bando di gara, almeno a partire dal prossimo 20.4.2019 mediante i seguenti adempimenti:

- pubblicazione sui siti internet www.tribunale.livorno.it e www.astegiudiziarie.it, regolarmente iscritto nell'apposito elenco Ministeriale attraverso inserzione di un avviso sintetico del presente decreto contenente i principali dati che possono interessare il pubblico;
- comunicazione dello stesso a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese alle imprese operanti nel settore potenzialmente interessate alla gara, che avrà eventualmente individuato secondo le modalità sopra indicate;

5) il suddetto avviso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero di ruolo della procedura, Tribunale e Giudice delegato,
- nome del Commissario Giudiziale;
- la analitica descrizione del ramo di azienda oggetto di procedura competitiva, come indicata al punto 3;
- il canone base pari ad € 1.500.000,00 per l'affitto ed il prezzo base pari ad € 6.500.000,00 per il successivo acquisto;
- la necessità che l'aggiudicatario, accollandosi i relativi costi, adotti entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di affitto o entro il minor termine imposto dalle Autorità competenti le misure e gli interventi necessari per evitare la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per riavviare e gestire l'attività nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, ovvero il rinnovo della fidejussione richiesta per il mantenimento dell'Autorizzazione per tutta la durata dell'affitto e per il successivo anno nel quale è previsto il pagamento del prezzo della vendita, l'esecuzione della manutenzione straordinaria dell'impianto di inertizzazione, l'installazione dell'impianto di aerazione per abbattimento delle sostanze organiche volatili (SOV), la realizzazione di una cabina elettrica necessaria per l'allacciamento alla rete, lo smaltimento di rifiuti presenti all'interno dell'azienda, salve le diverse o ulteriori prescrizioni imposte dalle Autorità competenti;
- la necessità di versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura a titolo di cauzione, del 10% di quanto offerto per l'affitto;
- la necessità che il canone di affitto sia versato, al netto del 10% già versato a titolo di deposito cauzionale, in rate mensili, di pari importo, a partire dal mese in cui sarà intervenuta la voltura dell'Autorizzazione da parte degli Enti competenti o al più tardi a partire dal sesto mese successivo alla stipula del contratto di affitto sino al 31/12/2022;
- la necessità che il prezzo di compravendita, sia corrisposto con una rateazione massima di 12 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versarsi contestualmente alla stipula del contratto notarile



e le altre gli undici mesi successivi; rimane stabilito che la proprietà sarà trasferita all'aggiudicatario al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo ai sensi dell'art 1523 c.c.

- la necessità che per il pagamento del canone di affitto sia prestata fideiussione irrevocabile a prima richiesta rilasciata da primaria banca o da primaria assicurazione con scadenza al 31.12.2023.

- detta fideiussione del valore di € 1.500.000,00 o del maggior valore del canone di affitto offerto dovrà garantire per tale importo anche il pagamento del prezzo di vendita nonché il risarcimento dei danni in caso di mancata tempestiva effettuazione delle opere che l'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta si è impegnato ad eseguire come sopra indicate, il risarcimento del danno in caso di mancato rilascio, nel caso di risoluzione del contratto di affitto o di compravendita, determinato in € 2.000,00 giornalieri, nonché infine il risarcimento dei danni nel caso di mancata stipula del contratto di vendita nel termine sotto indicato.

- prevedere la stipula del contratto di vendita del ramo di azienda con patto di riservato dominio entro il 31.12.2022.

- la indicazione che le offerte dovranno:

- contenere – pena la loro inammissibilità – le indicazioni di cui al successivo punto 7) con espresso avvertimento che non saranno ritenute ammissibili offerte “per persona da nominare”;
- pareggiare le condizioni sopra indicate in tutte le sue componenti, nessuna esclusa;
- aumentare il canone di affitto offerto di almeno € 20.000,00;
- essere irrevocabili;

- data, luogo e ora fissati per l'esame delle offerte;

- avviso che il presente decreto potrà essere reperito sui siti Internet www.tribunale.livorno.it e www.astegiudiziarie.it ;

Tutti gli adempimenti pubblicitari saranno eseguiti mediante richiesta alla società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA;

6) La vendita si svolgerà con la modalità telematica asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara.

La gara dovrà essere avviata al più tardi entro il 8.7.2019.

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci che non potranno essere inferiori ad € 20.000,00, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Il commissario giudiziale provvederà all'aggiudicazione al miglior offerente, stilando apposito verbale, entro il giorno immediatamente successivo alla scadenza della gara.



Non verranno, in ogni caso, prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, qualunque sia il prezzo offerto.

7) Gli interessati dovranno compilare l'offerta accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche raggiungibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.

Una volta compilata l'offerta il sistema invierà una email con il collegamento per scaricare il file dell'offerta stessa il quale, firmato digitalmente, dovrà essere nuovamente inviato via PEC all'indirizzo del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, l'offerta non sarà perfezionata prima dell'invio di tale pec.

Si informano i potenziali interessati che il Tribunale offre un servizio gratuito di assistenza alla compilazione dell'offerta, per accedere al quale occorre richiedere un appuntamento con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla vendita inviando una e-mail all'indirizzo assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it

Il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita telematica il Professionista Delegato procederà all'esame delle offerte tramite il portale www.astetelematiche.it.

La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica ed allo svolgimento dell'eventuale gara avrà luogo esclusivamente tramite l'area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali, con la precisazione che in caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente l'aggiudicazione potrà essere disposta a suo favore.

Ovviamente per partecipare anche [REDACTED] s.p.a. dovrà avanzare la sua offerta con tali modalità;

8) L'offerta di affitto e successivo acquisto è irrevocabile e dovrà contenere:

(a) l'indicazione del numero della procedura a cui l'offerta si riferisce;

(b) le generalità complete dell'offerente quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, stato civile, recapito telefonico, residenza o domicilio eletto nel comune nel quale ha sede il Tribunale (in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la Cancelleria fallimentare) – allegando copia del documento di identità.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di una società o altro ente:

(i) l'offerta dovrà contenere sia le generalità del legale rappresentante che la sottoscrive, sia i dati identificativi della società o ente rappresentato (denominazione, sede, codice fiscale, numero di iscrizione al competente registro delle imprese se esistente);

(ii) all'offerta dovrà essere allegata una copia del documento di identità del legale rappresentante;

(iii) il legale rappresentante che sottoscrive l'offerta dovrà fornire prova della propria legittimazione ad agire allegando una visura camerale aggiornata o, nel caso di soggetti diversi dalle società, altro documento idoneo dal quale possa evincersi l'attribuzione dei poteri;



- (c) l'indicazione del commissario giudiziale della procedura;
- (d) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni;
- (e) l'indicazione del canone di affitto e del prezzo relativo alla vendita offerti;
- (f) l'indicazione del termine del versamento del canone di affitto e del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese con l'avvertenza che l'ampiezza del termine indicato nell'offerta a parità delle altre condizioni sarà valutato dal Commissario giudiziale e dal Tribunale ai fini della individuazione della migliore offerta;
- (g) l'importo versato a titolo di cauzione;
- (h) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- (i) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- (j) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e su cui ricevere le comunicazioni previste;
- (k) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;
- (l) l'espressa dichiarazione di non appartenere ad una delle categorie di soggetti per i quali l'art. 1471 codice civile dispone divieto assoluto di comprare, direttamente o per interposta persona, anche all'asta pubblica;
- (m) l'espressa dichiarazione di aver preso cognizione dell'avviso di affitto/vendita e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto inerenti il ramo di azienda oggetto dell'affitto/vendita e che lo stesso viene venduto nelle condizioni di fatto e diritto in cui si troverà al momento della consegna;
- (n) l'espressa dichiarazione di essere a conoscenza che l'affitto e l'acquisto del ramo di azienda avviene senza alcuna garanzia per vizi e mancanza di qualità o difformità, e che gli stessi ove venissero riscontrati non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo;
- (o) l'espressa dichiarazione di essere a conoscenza che tutto quanto necessario ad ottenere la voltura delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni sarà a carico dell'aggiudicatario senza alcuna garanzia da parte della società in concordato.
- (p) l'impegno a rilasciare in mani del Commissario giudiziale entro cinque giorni dalla aggiudicazione la fideiussione secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto.

Nel caso in cui tale fideiussione non venisse prestata nel suddetto termine, salvo il diritto della procedura a trattenere la cauzione e a chiedere il risarcimento dei danni, l'aggiudicatario sarà considerato decaduto ed il ramo di azienda sarà aggiudicato al soggetto che abbia effettuato la offerta più alta immediatamente successiva all'aggiudicatario che a sua volta dovrà, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione a mezzo PEC del Commissario giudiziale di essere risultato aggiudicatario, provvedere a rilasciare in mani del Commissario giudiziale la fideiussione secondo il modello di cui



all'allegato A al presente decreto e così di seguito in caso di ulteriore inadempimento anche da parte di tale soggetto.

All'offerta di affitto e successivo acquisto dovranno essere allegati:

- copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;
- copia della contabile di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario con causale "Concordato Preventivo [REDACTED] 13/2018– Versamento cauzione" sul conto corrente della procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stato addebitato l'importo della cauzione.

Se l'offerente è una persona giuridica o una società, copia del documento (per esempio, certificato del Registro Imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifica i poteri, rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

8) L'offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del canone di affitto offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura concorsuale all'IBAN indicato in avviso, avvertendo che tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto della stipula del contratto di affitto.

La suddetta cauzione verrà imputata in conto del canone di affitto in caso di aggiudicazione, ovvero restituita all'offerente a seguito dell'esclusione dello stesso dalla procedura di aggiudicazione. La restituzione avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto di provenienza, salva la applicazione dell'art. 580, 2° comma c.p.c.

Il bonifico, dovrà essere effettuato in modo tale che la somma sia presente sul conto corrente intestato alla procedura entro il giorno precedente l'udienza della gara telematica.

Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla Procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

L'offerente deve inoltre procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica. Il bollo deve essere pagato sul portale dei servizi telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento in formato PDF sulla PEC utilizzata per l'invio dell'offerta d'acquisto.

9) Condizioni dell'affitto e della vendita del ramo di azienda:



• l'affitto ed il successivo acquisto avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni che compongono il ramo di azienda si trovano, con le relative pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità, a corpo e non a misura, così che eventuali differenze, nonché vizi, mancanze di qualità o difformità, che venissero a riscontrarsi negli stessi non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo; infatti l'affitto e la successiva vendita si debbono considerare come forzate e quindi non soggette alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, la Procedura non assume alcuna garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni e concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite.

Il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni relative alla azienda è subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione. Il medesimo, inoltre, dovrà verificare preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al subentro.

L'aggiudicatario pertanto rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura e la società proponente il concordato da qualsiasi responsabilità per la eventuale difformità, vizio o minusvalenza dell'oggetto della vendita. Parimenti né la procedura né la suddetta Società assumeranno alcuna garanzia/responsabilità in ordine all'eventuale minore consistenza dei beni costituenti il ramo di azienda.

- l'aggiudicatario subentrerà nel diritto del debitore, con tutte le peculiarità, i vincoli ed i limiti che erano propri di quest'ultimo e/o dei suoi danti causa;
- il ramo di azienda sarà consegnato contestualmente alla stipula del contratto di affitto. Nel caso di mancata stipula del contratto di affitto o dell'azienda per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al maggior danno.
- Il presente decreto, la ricezione di eventuali offerte e l'aggiudicazione, non comporteranno per la parte ricorrente, per il Commissario Giudiziale e/o per la procedura di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto e non determineranno per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione, né diritto ad altra pretesa.
- Resta salva la possibilità per il Tribunale di Livorno di sospendere la gara o di non autorizzare la stipulazione del contratto e comunque di valutare autonomamente l'offerta migliore anche in relazione alla solidità dell'offerente e alla serietà delle garanzie offerte.



10) I documenti e i dati rilevanti ai fini della formulazione delle offerte concorrenti potranno essere richiesti dagli interessati al Commissario Giudiziale Dott. Giacomo Boni con studio in Cecina (Li), Via Don Minzoni n. 2/b, tel. 0586/682402, e-mail drboni@lorenziniiboni.it.

Il Commissario Giudiziale fornirà su supporto informatico, o tramite mail, o con apposito link di condivisione cloud le informazioni e le documentazioni ulteriori sul ramo di azienda in oggetto e sui beni che lo compongono, con possibilità di visionarli, previa ricezione di idoneo impegno di riservatezza da parte dell'interessato;

11) Nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, anche relative alla comparabilità delle offerte e alla determinazione dell'offerta migliore, il Commissario Giudiziale, quale professionista delegato, si rivolgerà al Giudice Delegato per i provvedimenti conseguenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, valgono le disposizioni di legge.

Si comunichi.

Livorno, 21/03/2019.

Il giudice relatore
dott. Franco Pastorelli

Il Presidente
dott. Massimo Orlando

Allegato A

Testo della fideiussione

Spett.le

[redacted] – s.r.l.
Commissario giudiziale della [redacted] – s.r.l.
dott. Giacomo Boni

*

Oggetto: Fideiussione irrevocabile a prima richiesta n.

Premesso

☐ che [redacted] – s.r.l. ha proposto domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Livorno (n. della procedura RG 13/2018)



- ☐ che il Tribunale, alla luce della offerta irrevocabile di affitto e successivo acquisto avanzata dalla [REDACTED] s.p.a., ha disposto una procedura competitiva ex art 163 bis l.f.;
- ☐ che all'esito della stessa è risultata aggiudicataria la Società _____ - con sede in _____(), _____-, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ e Codice Fiscale e Partita Iva _____;
- ☐ che l'offerta irrevocabile formulata da tale società prevede:
- a) Il versamento del canone di affitto di € 1.500.000,00 (o la diversa somma che sarà indicata) entro il _____;
 - b) Il pagamento del prezzo di € 6.5000,00 (o la diversa somma che sarà indicata) entro il _____;
 - c) La effettuazione a propria cura e spese entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di affitto o entro il minor termine imposto dalle Autorità competenti delle seguenti opere:
le misure e gli interventi necessari per evitare la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per riavviare e gestire l'attività nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, ovvero il rinnovo della fideiussione richiesta per il mantenimento dell'Autorizzazione per tutta la durata dell'affitto e per il successivo anno nel quale è previsto il pagamento del prezzo della vendita, l'esecuzione della manutenzione straordinaria dell'impianto di inertizzazione, l'installazione dell'impianto di aerazione per abbattimento delle sostanze organiche volatili (SOV), la realizzazione di una cabina elettrica necessaria per l'allacciamento alla rete, lo smaltimento di rifiuti presenti all'interno dell'azienda, salve le diverse o ulteriori prescrizioni imposte dalle Autorità competenti
- ☐ che la Società _____ a garanzia della serietà dell'offerta irrevocabile di affitto e successivo acquisto di azienda, del regolare e integrale pagamento del canone di affitto dell'esatto adempimento delle obbligazioni sopra indicate sub c), del pagamento di parte del prezzo offerto e del risarcimento per i danni in caso di mancata tempestiva effettuazione delle opere che l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire come sopra indicate, per i danni in caso di mancato rilascio, nel caso di risoluzione del contratto di affitto o di compravendita, determinati in € 2.000,00 giornalieri, nonché infine per i danni nel caso di mancata stipula del contratto di vendita nel termine indicato nell'offerta si è impegnata a prestare fideiussione irrevocabile a prima richiesta emessa da primaria banca o da primaria assicurazione del valore di € 1.500.000,00 (o del maggior valore del canone di affitto offerto);

La sottoscritta Banca/assicurazione _____, con sede a _____ via _____, iscritta nel registro delle Imprese di Livorno al n. REA _____, a mez-



zo del sottoscritto _____, nella sua qualità di _____-, si costituisce fideiussore della Società _____ ed a favore della _____

_____ in concordato preventivo sino al 31.12.2023 fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00 (Euro UnmilioneCinquecentomila/00) (o la maggior somma offerta a titolo di canone di affitto) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni indicate in premessa.

Tale fideiussione la Banca, sottoscritta nel nome ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., impegnandosi sin d'ora a versare al Commissario Giudiziale della _____

_____ in concordato entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dello stesso a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC all'indirizzo _____ quell'importo che lo stesso riterrà dovuto e che indicherà, in forza della presente garanzia, beninteso fino a concorrenza della somma massima garantita.

Questa garanzia sarà valida sino al 31 dicembre 2023 e decorsa tale data, senza che sia pervenuta richiesta di operatività, la fideiussione si intenderà priva di ogni effetto anche se non restituita materialmente.

La presente fideiussione è irrevocabile fino al 31 dicembre 2023.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana.

Luogo, data

Timbro e firma

